



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri

N. 400/C/2019/II Div/4<sup>^</sup> Sez.

OGGETTO: Permesso di soggiorno per "cure mediche", ex art. 19, comma 2, lett.d-bis) TUI.

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e p.c.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

*Servizio Informativo Interforze – Div. III – CED*

ROMA

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE

NAPOLI

Come noto, il D.L n.113/2018 convertito con legge n.132/2018, ha introdotto una nuova tipologia di permesso di soggiorno per "cure mediche" che potrà essere rilasciato in favore degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 2, lett. d-bis) TUI.

Attesa l'esigenza di censire i titoli di soggiorno emessi ai sensi della citata disposizione<sup>1</sup>, si è reso necessario modificare i seguenti codici di soggiorno, già in uso presso il sistema informativo StranieriWeb, secondo le seguenti indicazioni:

CODICE MOTIVO SOGGIORNO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE MOTIVO DI STAMPA
<b>CURME</b>	CURE MEDICHE ART.19 C2 LDBIS TUI	CURE MEDICHE
<b>SALUT</b>	CURE MEDICHE ARTT.19 C2 LD E 36 TUI	CURE MEDICHE

Inoltre, al fine di rendere univocamente riconoscibile il titolo di soggiorno in parola, contraddistinto dal codice motivo CURME, è stato previsto l'inserimento della dicitura "ART.19, C2, LET.D-BIS TUI", riportata in automatico dal sistema in corrispondenza del primo rigo del campo "Note" del permesso di soggiorno cartaceo.

Premesso quanto sopra, nel rappresentare che le variazioni sopraindicate saranno disponibili sul citato sistema già dalla data odierna, si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE e.p.s.  
Bonferrari

<sup>1</sup> Anche in ordine alla effettiva iscrizione dello straniero al Servizio sanitario nazionale ex art. 34 TUI.